



45

# COMUNE DI AUGUSTA

Provincia di Siracusa

N. 36

del 01.04.2016

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 DEL D. LGL 152/2006 E S.M.I. SULLA PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. DEL PROGETTO "TERZA FASE REALIZZAZIONE BANCHINE CONTAINERS NEL PORTO COMMERCIALE DI AUGUSTA - PROGETTO UNIFICATO DI PRIMO E SECONDO STRALCIO".

L'anno duemilasedici il giorno UNO del mese di APRILE,  
alle ore 17-30 e segg, nella Residenza Municipale di P.zza Duomo in Augusta, con  
l'assistenza del Segretario Generale dott. Alberto D'Arrigo, convocata con le prescritte  
modalità, si è validamente riunita la GIUNTA MUNICIPALE.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti gli Assessori:

NOMI	SI	NO
GIOVANNIELLO FRANCESCA		X
PULVIRENTI DANILO	X	
SCHERMI GIUSEPPE	X	

NOMI	SI	NO
SIRENA GIUSEPPINA		X
SUPPO ROBERTA	X	

Presiede: il Sindaco, Avv. MARIA CONCETTA DI PIETRO.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale del Comune, dott. Alberto D'Arrigo.

### LA GIUNTA

Su invito del Sindaco,

Vista la proposta di deliberazione n. 01 del 01.04.2016;

Atteso che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all'art. 12 della L.R.  
n. 30 del 23/12/2000;

con voti unanimi

### DELIBERA

di approvare la proposta entro riportata, corredata dai pareri di legge.

dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, con successiva separata votazione all'unanimità.



OGGETTO :

OGGETTO: OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 DEL D. LGL 152/2006 E S.M.I. SULLA PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. DEL PROGETTO "TERZA FASE REALIZZAZIONE BANCHINE CONTAINERS NEL PORTO COMMERCIALE DI AUGUSTA - PROGETTO UNIFICATO DI PRIMO E SECONDO STRALCIO".

IL SINDACO

VISTO l'art. 20 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" che, in tema di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale dispone: ART. 20 Verifica di assoggettabilità.

1. Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti:

- a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati all'Allegato II la cui realizzazione potenzialmente può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.

2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato.

Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web dell'autorità competente.

3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.

6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28. 7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblico a cura dell'autorità competente mediante: a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma; b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.

VISTO, in particolare il comma 3 del citato art. 20 che dà facoltà a chiunque vi abbia interesse di presentare osservazioni nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di trasmissione del progetto alla competente autorità;

VISTO l'avviso relativo al progetto denominato "Terza fase Realizzazione banchine containers nel Porto Commerciale di Augusta - Progetto unificato di primo e secondo stralcio", proposto dall'Autorità Portuale di Augusta, pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/666>;

CONSIDERATO che copia integrale degli atti è stata depositata presso il Comune di Augusta, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del citato D.Lgs. n. 152/2006 e acquisita al protocollo dell'Ente in data 15.02.2016 al n. 9180;

CONSIDERATO che il progetto:



- risale agli anni '90 e ha ottenuto V.I.A. favorevole solo nel 2007, si basa su un'idea superata di porto commerciale che si sta oggi dimostrando palesemente sbagliata e priva dei fondamentali requisiti di sostenibilità economica ed ambientale;
- prevede la cementificazione di oltre 300.000 mq dell'area umida del Mulinello, compromettendo integralmente la Salina sinistra del fiume Mulinello;
- erroneamente qualifica l'area interessata come "relitto inutilizzabile e priva di connotati naturali né antropici", ovvero come "terreni incolti e in stato di abbandono [...] caratterizzato da una depressione colma di acqua stagnante che non trova sbocco sul mare", laddove invece si tratta di un'area umida salmastra compresa nelle Saline del fiume Mulinello che ricade all'interno dell'"Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica" nei territori di Augusta e Melilli (D.A. 17 giugno 1999);
- si basa su una valutazione lacunosa del rischio idrogeologico in quanto il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico individua l'area di progetto come zona di esondazione in caso di cedimento della diga Ogliastro;

**CONSIDERATO** che nel 2012 la Regione Sicilia ha approvato il Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa e che le aree interessate dal progetto ricadono in zona con livello di tutela 3;  
**RITENUTO** necessario, per le ragioni esposte, presentare osservazioni a seguito della pubblicazione dell'avviso di trasmissione del progetto in oggetto alla competente autorità;

**VISTA** la L.R. n. 48/1991;

**VISTA** la L.R. n. 30/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente O.R.EE.LL.;

**PROPONE**

di **FORMULARE**, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, osservazioni al progetto denominato "Terza fase Realizzazione banchine containers nel Porto Commerciale di Augusta - Progetto unificato di primo e secondo stralcio", proposto dall'Autorità Portuale di Augusta, pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/666>;

di **APPROVARE** l'allegato documento denominato "Osservazioni ai sensi dell'art. 20 comma 3 del d. lgl 152/2006 e s.m.i. sulla procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A. del progetto "Terza fase Realizzazione banchine containers nel Porto Commerciale di Augusta - Progetto unificato di primo e secondo stralcio", contenente le osservazioni da sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'Autorità Portuale di Augusta;

di **TRASMETTERE**, entro la data del 02.04.2016 (45 gg. dalla pubblicazione dell'avviso), il documento contenente le osservazioni:

- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali - Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale, in forma elettronica, utilizzando la casella di posta elettronica certificata [DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it), da una casella di posta elettronica certificata;
- all'Autorità Portuale di Augusta, in forma elettronica, utilizzando la casella di posta elettronica certificata [portoaugusta@pec.it](mailto:portoaugusta@pec.it), da una casella di posta elettronica certificata.



Il Sindaco  
 M.C. Di Pietro

**PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL V SETTORE - URBANISTICA**

In ordine alla regolarità tecnica (art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30) si esprime parere: favorevole

Augusta, li 01/04/2016

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

(Arch. A. Cacciaguerra)

*[Signature]*

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE - ECONOMICO-FINANZIARIO**

In ordine alla regolarità contabile (art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30) si esprime parere: favorevole

Augusta, li 01/04/2016


IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

(Dott. F. Lombardi)

*[Signature]*

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

  
IL SINDACO  
Avv. Maria Concetta DI PIETRO

L'Assessore Anziano



Il Segretario Generale

Il Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune [www.comunediaugusta.it](http://www.comunediaugusta.it), per 15 giorni consecutivi decorrenti dal ..... a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44.

Augusta, li .....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. A. D'Arrigo)

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- è divenuta esecutiva:

- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;  
 dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione;

Augusta, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. A. D'Arrigo)

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore in data .....

Augusta, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. A. D'Arrigo)

COMUNE DI AUGUSTA

Il sottoscritto Dr. Alberto D'Arrigo Segretario Generale del Comune di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di n. .... pagine.

Si rilascia .....

Augusta, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE


(Dott. A. D'Arrigo)

## COMUNE DI AUGUSTA

**Osservazioni ai sensi dell'art. 20 comma 3 del d. lgs 152/2006 e s.m.i. sulla procedura di verifica assoggettabilità a VIA del progetto "Terza fase Realizzazione banchine containers nel Porto Commerciale di Augusta - Progetto unificato di primo e secondo stralcio".**

Il progetto di "Acquisizione aree e realizzazione di nuovi piazzali attrezzati nel Porto Commerciale di Augusta" (che prevede la cementificazione di oltre 300.000 mq dell'area umida del Mulinello, elaborato dall'Autorità Portuale di Augusta) nasce negli anni '90 ed ottiene VIA favorevole solo nel 2007; una successiva variante al progetto ottiene nel 2013 parere di non assoggettabilità a nuova procedura di VIA; tuttavia, come noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, le disposizioni in materia di VIA non possono essere eluse attraverso uno strumentale frazionamento dei progetti, mirato a ridurre le soglie dimensionali delle attività, al fine di escluderne l'assoggettabilità a VIA. Pertanto, quest'ultima necessita di una visione complessiva che impone la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale nell'espletamento delle diverse fasi temporali di realizzazione dell'intervento; inoltre, i decreti VIA hanno una validità di 5 anni entro i quali i progetti devono essere realizzati, pena la decadenza della procedura, ed invece i lavori per la banchina non sono finora cominciati.

Ulteriore notazione riguarda l'adozione, nel 2012, da parte della Regione Sicilia del Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa; in detto Piano, le aree oggetto dell'intervento sono individuate nel regime normativo contraddistinto dal codice 6 o, livello di tutela 3 e 6d, livello di tutela 1, come da figura sotto riportata.



Nello studio preliminare, invece, l'area oggetto dell'intervento è erroneamente definita come "relitto inutilizzabile e priva di connotati naturali né antropici" o, ancora, in passaggi successivi "[...] terreni incolti e in stato di abbandono [...] caratterizzato da una depressione colma di acqua stagnante che non trova sbocco sul mare".

In realtà, si tratta di un'area umida salmastra compresa nelle Saline del fiume Mulinello, note sin dall'antichità, ed il cui valore storico, ambientale e naturalistico è rilevantissimo che, pur non rientrando nella perimetrazione del pSIC/ZPS "Saline di Augusta" (ITA090014), ricadono all'interno dell'"Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica" nei territori di Augusta e Melilli, D.A. 17 giugno 1999. (G.U.R.S. - 10/09/1999 - N. 43).

Infatti, con i suoi 12 ha di estensione la salina rappresenta un sito naturalistico le cui valenze sono da ritenersi pari a quelle del pSIC/ZPS ITA090014, sebbene si trovi collocata tra un'area industriale-commerciale e un'area storico-archeologica che comprende l'Hangar per dirigibili di Augusta e la zona archeologica di "Cozzo del Monaco".

Il progetto, così come proposto, grava e compromette integralmente la Salina sinistra del fiume Mulinello, colmando e cementificando il sito ed interrompendo la continuità territoriale fra due fondamentali aree: il Parco del Mulinello (già individuato come necessaria area "cuscinetto" fra il Polo petrolchimico e l'agglomerato urbano di Augusta, nonché sito di interesse archeologico per la presenza di una necropoli che si estende lungo le pareti rocciose a sud di Cozzo del Monaco, formando un tutt'uno con quest'ultima area, zona archeologica e sede di una catacomba) ed il Parco dell'Hangar, che secondo il D.D.G. n. 3028 del 5.11.2014, emanato dall'Assessorato per i Beni Culturali della Regione Sicilia, è opera di interesse storico-culturale, e pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nel Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 denominato "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

La prevista cementificazione, quindi, vanificherebbe le scelte di tutela ambientale già stabilite coi summenzionati vincoli e precluderebbe definitivamente lo sviluppo economico a vocazione turistico culturale dell'area. Il progetto infatti intenderebbe, oltre che cancellare una significativa porzione delle antiche Saline del Mulinello, in cui ancora oggi sono presenti gli ultimi preziosissimi resti di mulini a vento in legno; realizzare una banchina containers che produrrebbe una irreversibile cesura tra il Parco dell'Hangar ed i forti Garcia e Vittoria.

Sul punto, infine, occorre sottolineare come ai sensi degli art. 143 e 156 del d. lgi. N. 142/2004 "i piani paesaggistici non sono derogabili dagli strumenti urbanistici e prevalgono sulle previsioni eventualmente difformi in essi contenute"; mentre, ai sensi della art. 48 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico è sancito che "le autorizzazioni già rilasciate da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per progetti di opere non ancora intraprese alla data di adozione del



*[Handwritten signature]*


presente piano restano valide per il termine di 5 anni dalla data di rilascio come previsto dal regolamento 1357/1940, limitatamente alle aree il cui piano non preclude la loro realizzazione". Altra censura al progetto riguarda la valutazione del rischio idrogeologico; la stessa appare lacunosa in quanto il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico individua l'area di progetto come zona di esondazione in caso di cedimento della diga Ogliastro;

In definitiva, il progetto in argomento si basa su un'idea di porto commerciale risalente a 60 anni fa che si sta oggi dimostrando palesemente sbagliata e priva dei fondamentali requisiti di sostenibilità economica ed ambientale.

Alla luce delle superiori osservazioni si ritiene che l'intero progetto debba essere nuovamente e complessivamente sottoposto a procedura VIA, in modo da tener conto delle sopravvenute prescrizioni e vincoli ricadenti sull'area oggetto del progetto.

A maggior chiarimento di quanto sopra espresso, si rappresenta quanto segue:

L'Avviso relativo al progetto denominato "Terza fase Realizzazione banchine containers nel Porto Commerciale di Augusta - Progetto unificato di primo e secondo stralcio", proposto dall'Autorità Portuale di Augusta, è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/666>;



L'art. 3 del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii. dispone che "La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia delle biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica".



*[Handwritten signature]*

L'art. 20 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e ss.mm.ii, reca "Norme in materia ambientale" che, in tema di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale dispone: ART. 20 - Verifica di assoggettabilità.

Secondo il comma 3 del citato art. 20, chiunque vi abbia interesse, può presentare osservazioni nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuta trasmissione del progetto all'autorità competente.

L'art. 26, co.6, DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii., prevede che qualora i progetti sottoposti alla procedura di compatibilità ambientale non siano realizzati entro cinque anni, salvo proroga, la VIA "deve essere ripresentata";

Nel 2012 la Regione Sicilia ha approvato il Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa e che le aree interessate dal progetto ricadono in zona con livello di tutela 3.

**Considerato** che l'intervento in questione:

- si colloca tra un'area industriale-commerciale e un'area storico-archeologica (Hangar per dirigibili di Augusta - zona archeologica di "Cozzo del Monaco");
- prevede la cementificazione di oltre 300.000 mq dell'area umida del Mulinello, che potrebbe compromettere la Salina sinistra del fiume Mulinello che, con i suoi 12 ha di estensione, rappresenta un sito naturalistico paragonabile e non meno interessante di quello della perimetrazione pSIC/ZPS ITA090014 "Saline di Augusta"(ITA090014);
- scorrettamente qualifica l'area interessata come "*relitto inutilizzabile e priva di connotati naturali né antropici*", ovvero come "*terreni incolti e in stato di abbandono [...] caratterizzato da una depressione colma di acqua stagnante che non trova sbocco sul mare*"; laddove, invece, si tratta di un'area umida salmastra ricompresa nelle Saline del fiume Mulinello note sin dall'antichità, ed il cui valore storico, ambientale e naturalistico è relevantissimo - pur non rientrando nella perimetrazione del pSIC/ZPS "Saline di Augusta" (ITA090014) - nonché all'interno dell' "Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica" nei territori di Augusta e Melilli (D.A. 17 giugno 1999 - **Costituzione di un'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica denominata Saline di Augusta, ricadente nei territori comunali di Augusta e Melilli - GURS 10 SETTEMBRE 1999 - N. 43**);
- evidentemente non soltanto opprime e compromette integralmente la Salina sinistra del fiume Mulinello a causa della colmata cementizia scaturente, ma interrompe quella continuità territoriale che ancora permane fra le due importantissime aree contigue: il "Parco del Mulinello" potenziale area <<cuscinetto>> individuabile fra il Polo petrolchimico e l'agglomerato urbano di



Augusta - sito di interesse archeologico per la presenza di una necropoli che si estende lungo le pareti rocciose a sud di "Cozzo del Monaco", altra considerevole zona archeologica sede di una catacomba - ed il "Parco dell'Hangar dirigibili" - dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 c.1. del Dlgs n. 42/04 e ss.mm.ii. con D.D.G. n. 3028 del 5.11.2014, emanato dall'Assessorato per i Beni Culturali della Regione Sicilia;

- a causa dell'ulteriore cementificazione si vanificherebbe la vocazione turistico-ricettivo-culturale dell'area, avvalorata dall'attenzione alla tutela ambientale e culturale prestata dagli Enti ad essa preposti;
- causerebbe la cancellazione definitiva, non soltanto, come detto, di una significativa porzione delle antiche Saline del Mulinello, in cui ancora insistono alcuni ultimi preziosi resti di "mulini a vento di legno";
- inoltre, produrrebbe una irreversibile chiusura strutturale tra il "Parco dell'Hangar" ed i cinquecenteschi forti "Garcia e Vittoria";
- si costruisce su una valutazione lacunosa del rischio idrogeologico, considerato che il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) individua, piuttosto, l'area in questione come zona di esondazione in caso di cedimento della Diga Ogliastro;
- ha ricevuto parere favorevole all'istanza di valutazione di impatto ambientale - con prescrizioni da assoggettare a verifica di ottemperanza sul progetto esecutivo - da parte del Ministero dell'Ambiente in sede di valutazione di impatto ambientale del progetto della Terza Fase delle Banchine containers (Decreto di approvazione "DSA-DEC-2007-0000244 del 27.03.2007" relativo al "Porto di Augusta - commerciale - completamento terza fase realizzazione banchine containers");
- ottiene nel 2013 parere di non assoggettabilità a nuova procedura di VIA ad una successiva variante al progetto;

**Considerato** quanto sopra, si espone che:

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ha ad oggetto un'opera nella sua interezza (CdS, sez. VI , 02/4368), mentre non può essere elusa mediante il riferimento a interventi o realizzazioni parziali che caratterizzano le opere che devono essere realizzate in tronchi o lotti (CdS, sez. IV , 06/5760)-

La giurisprudenza ha chiarito che la Valutazione di Impatto Ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera, mentre il **frazionamento dei progetti** che, con un meccanismo di stampo elusivo (CdS, sez. VI , 02/4368), escluda l'opera dalla VIA, viola la dir. 85/337/CEE che prevede il necessario assoggettamento al procedimento di valutazione di impatto ambientale dei



progetti che abbiano un notevole impatto ambientale (art. 1 co. 1). Non è, pertanto, legittimo il frazionamento del progetto in singole opere che isolatamente considerate non sarebbero sottoposte a valutazione di impatto ambientale, quando, per contro, nella loro interezza ed unitariamente considerate lo sarebbero. (TAR Veneto, sez. III 09/1539). Altrimenti, verrebbe inammissibilmente a trasferirsi in capo ai soggetti redattori dei progetti il potere di determinare i limiti della procedura di VIA attraverso la sottoposizione ad essi di porzioni di opera e l'acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso, non suscettibili di apprezzamento, circa i <<livelli di qualità finale>> di una pronuncia di compatibilità ambientale asseritamente non modificabile, con conseguente espropriazione delle competenze istituzionali dell'amministrazione competente e sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge (CdS, sez. V, 09/3849). Le modifiche apportate in fasi successive a un'opera già esistente devono essere valutate tenendo conto dell'effetto cumulativo, affinché non venga violato l'effetto utile della dir. 85/337/CEE (Corte giust. 17 marzo 2011, C-275/09). La VIA deve includere anche un'analisi degli effetti cumulativi sull'ambiente che un determinato progetto può produrre se viene considerato congiuntamente ad altri progetti (Corte giust. 24 novembre 2011, C-404/09) [www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it) con nota di Ceruti, *Corte di Giustizia e valutazioni ambientali: la considerazione degli "effetti cumulativi" nella valutazione di impatto ambientale di un progetto non è un optional e la valutazione di incidenza deve sempre assicurare l'assenza di pregiudizio al sito protetto*. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che nell'ambito del procedimento di VIA devono essere considerati anche gli ulteriori interventi sul territorio, se funzionalmente collegati all'opera in oggetto di VIA (CdS, sez. VI, 05/1102); si impone, infatti, una valutazione globale che tenga conto dell'impatto conseguente al complesso delle nuove opere, comprese quelle non eseguibili contestualmente e di pertinenza di altri soggetti (TAR Lombardia, sez. I, 03/3511).

**Inoltre, necessita evidenziare che:**

La Valutazione di Incidenza Ambientale è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000 singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;

La direttiva "Habitat" non fa esplicito riferimento alla direttiva sulla Valutazione di Impatto Ambientale 85/337/CEE (modificata dalla direttiva 97/11/CEE). Emerge tuttavia con chiarezza che il fattore da cui discende una valutazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE è pressoché identico a quello previsto dalla direttiva 92/43/CEE: esso è infatti essenzialmente legato alla probabilità d'incidenza negativa. Analogamente, dall'analisi della recente direttiva sulla VAS

per



(2001/42/CE) emerge che tutti i piani da sottoporre a VAS richiedono la valutazione di incidenza riferibile all'art. 6 della Direttiva Habitat.

Quando progetti e piani sono soggetti alle direttive VAS e VIA, la valutazione di incidenza ambientale può far parte di queste due valutazioni: in questi casi, all'interno della VIA o all'interno della VAS, devono essere considerate specificamente le possibili incidenze negative riguardo agli obiettivi di conservazione del sito. Quando non vi sono gli estremi per sottoporre il progetto alla VIA o il piano alla VAS, la valutazione di incidenza deve comunque essere realizzata, producendo una adeguata documentazione a consentire una valutazione sufficientemente motivata.

E' interessante osservare come la valutazione di incidenza realizzi un duplice obiettivo: analizzare gli interventi (puntuali o ad ampia scala) e, allo stesso tempo, garantire che ogni singolo sito contribuisca efficacemente allo sviluppo della Rete Natura 2000.

Pertanto, poiché l'area in oggetto interessa interventi in ambiti immediatamente adiacenti la perimetrazione del pSIC/ZPS "Saline di Augusta" (ITA090014), è doverosa, l'integrazione alla documentazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA), visto che la Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi della norme vigenti (ed in particolare secondo l'art. 6 co. 3 della Direttiva Habitat, dell'art. 5 co. 3 del DPR n. 357/97 e successive modificazioni ed integrazioni ed in virtù della Circolare dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia del 23/01/2004 art. 5 - Valutazione di Incidenza - commi 1 e 2), deve essere *estesa a tutti quei piani che, pur riguardando ambiti esterni a quelli ricompresi all'interno delle aree di cui alla rete Natura 2000 - Sicilia, possono determinare impatti e refluenze sugli stessi.*

Ancora, si fa presente che le "Saline di Augusta" (ITA090014) constano di un piano di gestione approvato parzialmente con DDG n. 678 del 30/06/2009 e potenzialmente saranno a breve definitivamente dichiarate SIC e/o ZPS come la porzione già individuata.

Si segnala che il piano di gestione citato già propone l'estensione del SIC delle Saline di Augusta, ricomprendendo in tal modo integralmente le saline del Mulinello.

Quindi, bisogna verificare anche se l'intervento di che trattasi sia compatibile con le indicazioni del piano di gestione citato.

Infine, si propone la seguente considerazione e cioè che già le "Direttive finalizzate alla rielaborazione del PRG", prot. n. 1609 del 02/05/2007, hanno posto e proposto i seguenti obiettivi:

al punto D.1:



*Handwritten signature or initials.*

- *la costruzione di una città nella quale possa riconoscersi una società articolata e solidale e di migliorare la qualità e le prestazioni fisiche , sociali e culturali dell'intera città e del territorio megarese facendo di Augusta una città accogliente ed accessibile;*

e al punto F.4:

- *la costruzione di un sistema ambientale che si lega alla costruzione dello spazio abitabile;*
- *una forte attenzione ai temi dell'inquinamento nelle sue diverse forme;*
- *il disegno di un accurato progetto di suolo;*
- *la costruzione di di un parco territoriale e di alcuni parchi urbani;*

Mentre al punto H si individua *la ricerca e la promozione dei fattori di sviluppo economico* come:

- *il turismo, con i siti di Megara Iblea, il Castello Svevo, i forti Garsia e Vittoria, l'Hangar, il borgo di Brucoli ed il suo fiordo, altri siti di interesse archeologico sparsi nel territorio, le aree delle saline, il promontorio di Campolato, le fasce costiere più rilevanti;*
- *previsione di attrezzature che potrebbero innescare un meccanismo di maggiore utilizzabilità della risorsa "mare";*
- *l'economia agricola e la piccola impresa, artigianale e industriale;*

Per quanto detto sopra, dunque, é auspicabile che attività progettuali di questo tenore abbiano in considerazione le refluenze che esse possono comportare sulle futuribili dinamicità ambientali, culturali e antropiche della città di Augusta.

Per quanto sopra, le presenti Osservazioni si ritengono necessarie affinché l'intervento progettuale venga nella sua interezza nuovamente sottoposto a procedura VIA e sottoposto a procedura Vinca.

Augusta, 01.04.2016



**Il Sindaco**

**Avv. M.C. Di Pietro**